

CONSEGNATO NELLA SEGRETERIA
DEL 25/9/2014



**POSIZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO IN MERITO AL P. 11
DELL'ODG DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
DEL 23 SETTEMBRE 2014**

Schema di decreto recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"

Lo schema di DM è inteso a codificare le scelte operate col documento "La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n.1307/2013" rispetto a cui la Regione del Veneto non ha dato l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni (seduta del 12/6/2014).

Successivamente il Governo, con **decisione motivata del 31/7/2014** (il cui testo ad oggi non risulta pubblicato e/o divulgato), ha ritenuto di procedere comunque con l'approvazione di detto documento e quindi a comunicare le relative scelte alla UE entro il 1/8/2014 (data prevista dal regolamento UE).

Peraltro la bozza di DM proposta contiene anche scelte applicative non considerate dal documento "La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013" e che sono già state comunicate alla UE, senza quindi essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per cui il passaggio attuale si configurerebbe come una intesa a "sanatoria".

Il **17 settembre u.s.** lo schema di DM è stato esaminato dalla **Commissione politiche agricole** della Conferenza delle Regioni (cui ha partecipato l'ass. Manzato) che: *"ha registrato la mancata intesa sullo schema di decreto in oggetto (avviso contrario della Regione Veneto)"*.

In particolare la Regione del Veneto non ha dato l'intesa, sullo schema di DM in oggetto, per gli stessi motivi per cui non ha dato l'intesa al documento "La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n.1307/2013", sostanzialmente riconducibili a:

1. mancanza di una strategia precisa per l'attuazione nazionale della PAC ed esito complessivamente incoerente della proposta rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento alla proposta di attuazione dell'art. 52 del regolamento UE n. 1307/2013 (titolo IV dello schema di DM);
2. diversa immotivata soglia di esenzione (art. 3, par. 3 del DM) tra pianura "normale" e "svantaggiata" per l'agricoltore in attività (1.250 e 5.000 euro). La scelta operata introduce elementi di complessità notevole (per i controlli) e di discriminazione tra imprese stante la datata e spesso poco rispondente delimitazione delle zone "svantaggiate". In molte Regioni si viene a creare una artificiosa discriminazione tra imprese assolutamente simili a seconda che siano "prevalentemente" ubicate in tali aree o in pianura.
3. insufficiente dotazione di risorse destinate al comparto della zootecnica bovina da carne (e specificamente per i bovini di età compresa tra i 12 e 24 mesi - art. 21, c. 4 del DM) che è quello che maggiormente subisce gli effetti della riforma della PAC (sia a causa della convergenza interna che per effetto del prelievo per costituire il plafond per l'art. 52). Conseguente insoddisfazione per l'importo unitario dei premi previsti, tanto che il medesimo risulta addirittura inferiore all'importo che sarebbe necessario in Veneto a compensare il solo effetto dell'attivazione dell'accoppiato sulle imprese del settore già

- dal primo anno di applicazione della riforma (mancato riporto in convergenza dei pagamenti macellazione ante e trattenuta del 11%) e, quindi a maggior ragione, insufficiente, nel tempo, a limitare l'effetto della convergenza. Ciò, evidentemente, in contrasto con l'obiettivo dichiarato di compensare i settori in crisi e quelli fortemente impattati dalla riforma e dalla convergenza interna. Tale scelta, unitamente a quelle operate dai principali competitori europei, aggraverà ulteriormente le già negative prestazioni delle aziende specializzate, sia in termini di variabili economiche (PLV, VA, ULS e RNaz) che di relativi indici per quantità di prodotto.
4. Irrilevanza degli aiuti per le colture proteaginose ed oleaginose (art. 23) che si limitano realisticamente a circa 35 milioni.
 5. Previsione della concessione di aiuti di rilevante entità (circa 60 milioni di euro l'anno) alla coltura del grano duro (art. 23) e limitatamente ad alcune aree del Paese (non si comprende perché siano esclusi ad esempio Emilia Romagna e Veneto dove il grano duro si produce storicamente e di buona qualità). Peraltro, si tratta di coltura sprovvista dei necessari requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 52 del regolamento. Come giustamente rappresentato nel documento del MIPAAF, infatti, la coltura è in espansione dal 2008 sia in termini di quantità prodotta che in termini di valore e non si ravvisa, pertanto, alcun rischio di sostituzione. Inoltre, occorre considerare che si tratta di coltura che già si avvantaggia largamente degli effetti della convergenza interna.
 6. Ingiustificata disparità di trattamento tra produttori olivicoli (art. 27 del DM) a seconda della relativa collocazione geografica dato che gli effetti della convergenza interna, che giustificano gli interventi, sono uguali a prescindere dalla regione di appartenenza. Indefinita e di dubbia legittimità, infine, risulta la misura di cui all'art. 27, c.5 del DM in termini di requisiti di accesso.

Il 17 settembre 2014, quindi, lo schema di DM è stato posto all'ordine del giorno del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e, in quella sede è stata comunicata la mancata intesa espressa dalla Commissione politiche agricole. In quella sede il Sottosegretario On. Castiglione ha comunicato la necessità di convocare una riunione tecnica al MIPAAF per il giorno 23 settembre p.v., stante l'esigenza di effettuare alcune correzioni, che non alterano comunque i contenuti essenziali del DM e del documento di base, per corrispondere ad alcuni rilievi emersi nell'interlocuzione con la UE.

Lo schema di DM verrà quindi posto all'odg della Conferenza Stato Regioni calendarizzata per il prossimo 25 settembre 2014.

Per le motivazioni espresse sopra, si esprime l'avviso contrario della Regione del Veneto alla intesa sul testo dello schema di DM in oggetto.

